

**ARSAC**  
**Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese**  
Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012  
**Viale Trieste, 93-95**  
**C O S E N Z A**  
**Gestione Stralcio A.R.S.S.A – ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016**

**Deliberazione del Commissario Straordinario**

n° 260/CS del 01 AGO. 2018

OGGETTO: Resistenza nel giudizio di riassunzione davanti alla Corte di Appello di Catanzaro introdotto da Sprovieri Raffaella +4 (eredi Boscarelli Michele) c/A.R.S.S.A. (I.G.C. n. 4092/bis/R).

---

**Il Commissario Straordinario**

- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Bruno Maiolo, presso la Sede Centrale dell'Azienda, assume la seguente deliberazione:

**PREMESSO:**

- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, l'Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- che con Deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 al Dr. Bruno Maiolo, è stato affidato ad interim l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 17 del 22 gennaio 2018 il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- che con deliberazione n. 18 del 26 gennaio 2018 il Commissario Straordinario ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda.

## CONSIDERATO:

- che con ricorso notificato in data 28.06.2013, al procuratore costituito della Gestione Liquidatoria dell'A.R.S.S.A. nel giudizio d'Appello Sprovieri Raffaella ed altri hanno adito la Suprema Corte di Cassazione al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 1373/12 della III ^ Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro che ha accolto l'appello spiegato dall'A.S.R.S.A. ed in riforma delle impugnate sentenze, ha rigettato la domanda spiegata da Boscarelli Michele;
- che l'A.R.S.S.A. con deliberazione n. 168/CL del 15.07.2013 si è costituita impugnando e contestando le tesi avversarie affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Oreste Morcavallo;
- che con ordinanza dei 15.11.2017 – 04.04.2018 n. 8834 la Corte Suprema di Cassazione I^ Sezione Civile, ha accolto il ricorso, ha cassato l'impugnata sentenza ed ha rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese di giudizio di Cassazione;
- che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato all'ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in data 06.06.2018 nonché all'Avv. Oreste Morcavallo, procuratore costituito dell'Ente nel giudizio suddetto, Sprovieri Raffaella, Boscarelli Raffaele, Maria, Annamaria e Nicola (eredi Boscarelli Michele), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Alberto Romano e Pietro Greco, hanno adito la Corte di Appello di Catanzaro, al fine di sentire dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello principale proposto dall'Ente, ed accogliere in toto l'appello incidentale proposto dagli odierni attori, con conseguente riforma delle sentenze appellate n. 1441/20041 e n. 2664709 rese dal Tribunale di Cosenza – Sezione Stralcio nonché al pagamento dell'intero valore dei beni non più restituibili per la somma complessiva di € 5.836.801,35; in via subordinata, alla diversa somma che risulterà di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi e rivalutazione su dette somme dal dovuto sino al soddisfatto;
- che l'ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. è stata citata a comparire davanti alla suddetta Corte d'Appello all'udienza del 20.10.2018 ore e locali di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza.

## DATO ATTO:

- che occorre costituirsi in giudizio per contestare e resistere alla domanda di parte avversa onde richiedere, quindi, la conferma della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro;
- che la mole di lavoro consultivo e amministrativo cui è sottoposto, a ranghi ridotti, l'attività dell'Ufficio Legale nonché la cura, da parte dei legali interni, delle numerose cause di cognizione pendenti davanti alla magistratura ordinaria, quella Tributaria ed a quella amministrativa, rende necessario nel caso di specie l'affidamento della difesa degli interessi dell'Ente ad Avvocato del libero Foro;
- che alla luce della particolare natura e della complessità della vicenda nonché dall'esperienza maturata nel settore appare quanto mai opportuno confermare la difesa e la rappresentanza degli interessi dell'ARSAC – Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all'Avv. Oreste Morcavallo, che è già a conoscenza dei fatti di causa ed è in possesso di tutta la documentazione in quanto ha già curato gli interessi dell'Ente nello stesso giudizio davanti la Suprema Corte di Cassazione, con esito vantaggioso per l'A.R.S.S.A.;
- che il presente incarico va collocato, in analogia al recente orientamento espresso dal CFN nel parere del 15.12.2017, tra quei *“rapporti tra amministrazione ed Avvocato che sono ineliminabilmente contrassegnati dall'intuitus personae e dal tratto fiduciario, sicché sono necessariamente aperti alla scelta diretta e non possono essere irrigiditi nell'insieme di regole che, anche nella versione più alleggerita che si voglia immaginare, formano il corpo dei c.d. procedimenti ad evidenza pubblica”*;

